**CONTRIBUZIONE INTEGRATIVA**

**per l’abbattimento degli oneri finanziari di un finanziamento agevolato**

**INVESTIMENTO E SVILUPPO EXTRA**

La contribuzione integrativa, calcolata sull’importo del finanziamento agevolato, è pari al 5% nella misura ordinaria e al 5,5% nella misura maggiorata.

La contribuzione può essere concessa in misura maggiorata nel caso di iniziative che:

1. finanziamenti di importo fino a 70.000 euro;
2. iniziative realizzate nei territori dei Comuni rientranti nelle zone montane omogenee di cui all’articolo 2 della legge regionale 33/2002;
3. iniziative finalizzate all’insediamento o al consolidamento delle attività commerciali nei centri cittadini, di vendita di vicinato nei comuni minori o allo sviluppo di servizi di prossimità a supporto e integrazione di tali attività di vendita di vicinato;
4. iniziative realizzate da imprese costituite da non oltre due anni alla data di presentazione della domanda ovvero, nel caso in cui risultino da “spin-off” di università o enti di ricerca, da non oltre tre anni da tale data;
5. iniziative realizzate da imprese che alla data della presentazione della domanda registrano un aumento complessivo del numero degli occupati pari ad almeno il 10 per cento rispetto al numero degli occupati registrati nel Libro unico 12 mesi prima.

La contribuzione integrativa è pari al 5,5% anche nel caso di iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico, cioè iniziative che hanno:

a) quali destinatari, le imprese che realizzano iniziative il cui oggetto è lo svolgimento di attività economiche incluse nei gruppi 55.10 “Alberghi e strutture simili”, 55.20 “Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni” e 55.30 “Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte” della classificazione ATECO 2007;

b) quali investimenti ammissibili, investimenti concernenti la realizzazione di nuove strutture ricettive turistiche, di lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione di strutture ricettive turistiche esistenti, comprese la costruzione di nuovi edifici e la realizzazione degli annessi impianti, l’acquisto di arredi e attrezzature, nonché la realizzazione di parcheggi a servizio delle strutture ricettive alberghiere.

L’ammontare massimo della contribuzione è pari a EUR 150.000,00 nello stesso anno solare, comprensivo dell’importo di eventuali contributi concesso per la realizzazione di iniziative – diverse da quelle oggetto del finanziamento agevolato INVESTIMENTO E SVILUPPO EXTRA – ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2019, n. 175 e successive modifiche (Sabatini FVG)

Nel caso di iniziative dirette ad ovviare ai danni causati da eventi calamitosi, la contribuzione integrativa può essere elevata al totale degli interessi relativi alle rate di ammortamento previsti dal piano di ammortamento al momento della deliberazione del finanziamento agevolato. In questo caso, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, non si applica la soglia di ammontare massimo annuo di EUR 150.000.